



Professionista Sanitario “Specialista” e
professionista sanitario “esperto”: un’opportunità
di sviluppo giuridico/contrattuale per
l’Infermiere Forense

N U R S I N G U P

U N P O ’ D I C R O N I S T O R I A S U L L E
L E G G I N A Z I O N A L I

Nursing Up

Associazione Nazionale
Sindacato Professionisti
Sanitari della Funzione
Infermieristica

Via Carlo Conti Rossini, 26 -
Roma, 00147

Fax 06 5123395

Numero Verde 800 95 95 29

Indirizzi internet:
www.nursingup.it
(con accesso ai siti regionali)

Mail:
info@nursingup.it

A cura del:
Cesare Hoffer

Responsabile Na-
zionale

- Nucleo
promozione e svi-
luppo Nursing Up
- Master in
Diritto Sindacale

Con il d.lgs n.29/1993 il personale medico si staccava completamente dalla contrattazione del comparto sanità ed istituiva un’area contrattuale separata per la dirigenza medica e non medica, successivamente la **L. 15/3/97 n.59** (Bassanini) all’art.11 comma 4 punto d) prevedeva la “**possibilità**” di attivare una “**distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti iscrizioni ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca.**” “pertanto già nel lontano 1997 (che lungimiranza...) Bassanini aveva già previsto che l’infermiere, diventando professionista sanitario nonché titolare di formazione universitaria, doveva trovare il riconoscimento delle proprie specificità in un contratto distinto dagli altri operatori (amministrativi,economali,ecc ..) per uscire dal massimalismo della contrattazione di comparto.!!

Il d.lgs n.396 del 4/11/1997 ribadiva “**per le figure professionali che, in posizione di**

elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”. Le due leggi di riferimento, a livello di contrattazione nazionale del comparto sanità, non venivano poi più recepite (la “possibilità” è un enunciato che implica purtroppo la discrezionalità...), neanche alla luce dei principi sanciti successivamente dalle varie normative di riforma della formazione (ora **universitaria**) e alla luce del nuovo status giuridico di “**professionista sanitario**” responsabile “**autonomo**” di uno “**specifico ambito di competenza**” (l’assistenza sanitaria...), sancito dalla L.42/99.

Nonostante l’istituzione del **professionista specialista**, attuata con **L.43/2006**, il successivo CCNL 2006/2009 non provvedeva alla sua contrattualizzazione, pertanto i titolari di master specialistici, come **L’INFERMIERE FOREN-**

SE, non hanno potuto ottenere un riconoscimento giuridico/economico (categoria Ds, indennità/incentivi, posizione organizzativa specialistica?).

LA SITUAZIONE ATTUALE, ALLA LUCE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE INFERMIERISTICHE

Nei mesi scorsi Nursing up ha partecipato al **tavolo ministero/regioni**, attivato al fine di implementare le competenze degli infermieri, alla conclusione dei lavori è stato prodotto un documento finale, che dovrà costituire un nuovo quadro di riferimento nelle ridefinizione dei profili di competenza riferibili all’infermiere “esperto”.
(prosegue a pag. 2)

(Prosegue da pag. 1) La nuova declinazione delle competenze dovrà tradursi in successivi provvedimenti legislativi (patto salute, accordo stato-regioni, provvedimenti giunte regionali, accordi università-regione, ecc..).

Per ogni area assistenziale (area intensiva/emergenza, infermiere di comunità, ecc..) prevista nel documento di riferimento potremmo così attivare l'**infermiere di base**, l'**infermiere specialista** (formato a livello universitario) e l'**infermiere esperto** (formato a livello regionale), finalmente un percorso clinico per i nostri professionisti! L'**INFERMIERE FORENSE** potrebbe trovare un suo sviluppo nell'area trasversale dedicata alle **“competenze tecnico professionali trasversali all'area sanitaria”** ed essere riconosciuto come professionista **specialista** o **esperto**.

La creazione del professionista “esperto” nella provincia autonoma di Trento

Nella Provincia di Trento, vista l'autonomia legislativa delle stessa ed in seguito alle istanze presentate da Nursing Up sull'istituzione di un'**area contrattuale autonoma per i professionisti sanitari del comparto** nasceva un dibattito in consiglio provinciale, culminato con la **modifica** della L.P. n.7/97 art.54 comma 3, che prevedeva in passato la possibilità di emettere da parte delle giunta provinciale **distinte disposizioni contrattuali** esclusivamente per i forestali e vigili del fuoco (**culminate poi in un vero e proprio contratto “distinto”!**), fattispecie estesa poi a tutti i **professionisti sanitari** in seguito all'accoglimento delle nostre richieste, emendate dal consiglio nel 2001.

Nel marzo 2006, su nostra sollecitazione, la giunta provinciale emetteva tramite delibera le **direttive all'agenzia di contrattazione** (APRAN) per attivare il tavolo negoziale CCPL 2006/2009 prevedendo una contrattazione "generale" di diritto per tutti i dipendenti ed **un percorso contrattuale "distinto"** da attuare successivamente ed in maniera integrativa per tutti i **professionisti sanitari** (in particolar modo il personale infermieristico), dove si dava indicazione di applicare per la prima volta e senza riferimenti nazionali **la legge 43/2006** (disposizioni delle professioni sanitarie non mediche).

Professionista Sanitario



Nel giugno 2007, dopo 8 mesi di “serrata” trattativa Nursing Up ha finalmente firmato un CCPL 2006/2009 **totalmente innovativo per i professionisti sanitari nel panorama nazionale**, con l'attivazione dell'area di **distinte disposizioni** e **l'applicazione all'interno delle stesse della L. 43/2006**, norma che prevede finalmente di attivare le funzioni specialistiche tramite l'istituzione del **professionista esperto**, con il riconoscimento **esclusivamente economico di funzioni avanzate o caratterizzate da assunzioni di responsabilità** (case manager, tutor, supervisore di tirocinio, responsabile della qualità, coordinatore di percorso, animatore della formazione, esperto nella continuità delle cure, ecc..) **anche in assenza di “specifico”**

titolo (master).

Riteniamo che sulla falsariga di quanto fatto, in futuro ed una volta codificate determinate funzioni, anche l'INFERMIERE ESPERTO possa trovare un suo percorso di valorizzazione giuridico/contrattuale nel nostro contratto, che inoltre prevede già la possibilità di fare delle CONSULENZE (manca ancora accordo decentrato).

Si allega un estratto del CCPL 2006/2009- COMPARTO SANITA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE , dove è stato creato il professionista esperto.

ALLEGATO

**CCPL 2006/2009-
COMPARTO SANITA'
DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
DISTINTE
DISPOSIZIONI PER IL
PERSONALE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE
ALL'INTERNO DEL CCPL**

Art. 119

**Indennità professionale specifica
aggiuntiva provinciale**

1. L'articolazione del personale delle professioni sanitarie stabilita dall'art. 6, comma 1, della L. 1.2.2006, n. 43, prevede un sistema di classificazione delle professioni sanitarie con nuove declaratorie che recepiscono le funzioni e ne stabiliscono i criteri di accesso dall'esterno e dall'interno.

2. In merito si ritiene opportuno procedere alla introduzione di una indennità professionale specifica

aggiuntiva che tenga conto delle funzioni assistenziali specialistiche, o comunque di elevato coinvolgimento nell'organizzazione assistenziale, svolte dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nonché delle funzioni di coordinamento del personale nelle aree delle professioni sanitarie anzidette.

3. L'indennità professionale specifica aggiuntiva spetta al personale sanitario per il solo periodo in cui svolge effettivamente le funzioni a seguito di formale provvedimento scritto, previo possesso dei relativi requisiti.

4. Al personale della categoria D, nonché del livello economico Ds, in possesso dei requisiti di cui all'art. 117, comma 2, lett. a) e b), che svolge funzioni specialistiche o di elevato coinvolgimento nell'organizzazione assistenziale elencate al comma 6 viene corrisposta una indennità professionale specifica aggiuntiva annua lorda di € 960,00 (per 12 mensilità).

5. Al personale della categoria D, livello economico Ds, che svolge funzioni di coordinamento viene corrisposta una indennità professionale specifica aggiuntiva annua lorda di € 1.440,00 (per 12 mensilità) a partire dall'1 gennaio 2006.

Detta indennità spetta a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, esercitano le funzioni di coordinatore anche in carenza del titolo.

6. Anche al personale al quale, sebbene in carenza del requisito specificato all'art. 117, comma 2, lettere a) e b), sia stato affidato con provvedi-


zioni indicate nell'allegato M) e precisamente:

1. professionista sanitario esperto nella continuità assistenziale;
2. professionista sanitario esperto nella gestione metodologica dei processi infermieristici;
3. professionista sanitario esperto di educazione terapeutica e counseling dei singoli e dei gruppi;
4. professionista sanitario esperto nella formazione continua e nel tutorato clinico;
5. professionista sanitario esperto - supervisore per l'inserimento del neo assunto;
6. professionista sanitario esperto – referente per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle infezioni correlate ai processi assistenziali;
7. professionista sanitario esperto - supervisore per l'inserimento dei tirocini degli studenti o coordinatore di corsi di laurea;
8. professionista sanitario esperto animatore della formazione continua;
9. professionista sanitario esperto nel nursing informatico;
10. professionista sanitario esperto nel controllo delle apparecchiature;
11. altri professionisti sanitari esperti in funzioni individuate dall'Azienda di concerto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, per il periodo di effettivo espletamento di dette funzioni spetta un'indennità professionale specifica aggiuntiva di a.l. € 960,00 (per 12 mensilità).

7. Per l'attribuzione delle funzioni, l'Azienda tiene conto della formazione avanzata consistente nel conseguimento della laurea e/o valutazioni positive annuali.

8. Le predette indennità vengono assorbite parzialmente o totalmente nel caso in cui

*“La Follia sta nel fare sempre la stessa
cosa aspettandosi risultati diversi”*





NURSING UP

**Associazione Nazionale Sindacato
Professionisti Sanitari della Funzione
Infermieristica**

Via Carlo Conti Rossini, 26
Roma, 00147

Fax 06 5123395

Numero Verde : 800 95 95 29

Indirizzi internet: www.nursingup.it

(con accesso ai siti regionali)

E/Mail info@nursingup.it



dovessero prevedere una diversa migliore posizione giuridica o economica o comunque un beneficio economico aggiuntivo.

10. L'indennità professionale specifica aggiuntiva per il personale di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo spetta a partire dall'1 gennaio 2007 ovvero dalla data successiva in cui sono state attribuite le funzioni. A tal fine l'Azienda, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, previa concertazione con le OOSS firmatarie dello stesso, è tenuta ad avviare le procedure di conferimento delle funzioni di cui al comma 6 del presente articolo.

11. L'attribuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 viene effettuata dall'Azienda con atto scritto e motivato ed ha di norma validità biennale, rinnovabile alla scadenza.

Detta individuazione può essere revocata prima della scadenza, con atto scritto e motivato, per:

1. inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
2. intervenuti mutamenti organizzativi;
3. accertamento di risultati negativi;
4. impossibilità dell'adempimento previsto dall'incarico.

12. A partire dall'anno 2006, per l'indennità di cui al comma 5, viene assegnato all'Azienda l'importo di € 337.000,00 oneri riflessi compresi, e a partire dall'anno 2007 per la corresponsione delle indennità complessive di cui al presente articolo l'importo di € 850.000,00 oneri riflessi compresi. Le risorse eventualmente non utilizzate transitano nel fondo per la produttività individuale di base del personale sanitario dell'anno di riferimento con il conseguente incremento proporzionale

tiva quota.

13. Nel caso in cui l'Azienda, con il Fondo di produttività, abbia incentivato specificatamente le funzioni indicate nel presente articolo, la quota di produttività corrisposta, fino a concorrenza delle nuove indennità di cui ai commi 4, 5 e 6 non è cumulabile con le stesse a far data dalla loro corresponsione. Resta comunque cumulabile la produttività individuale di base nella misura stabilita dal comma 4 dell'art. 120.

14. In via sperimentale, l'Azienda attiva forme di consulenza per i professionisti sanitari nell'ambito dell'organizzazione interna dei servizi, secondo criteri concertati con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.